

# Ordinanza sul reclutamento (OREC)

del 10 aprile 2002 (Stato 5 dicembre 2006)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 3 capoverso 3, 8 capoversi 1 e 2, 16 capoverso 2, 41 capoverso 3, 120 capoverso 1, 144 capoverso 1, 148<sup>h</sup> e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>1</sup> (LM);

visti gli articoli 19 capoverso 1 e 70 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 1994<sup>2</sup> sulla protezione civile;

visto l'articolo 79 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 1995<sup>3</sup> sul servizio civile,  
*ordina:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1            Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina il reclutamento:

- a. degli uomini soggetti all'obbligo di leva;
- b. delle persone che si annunciano volontariamente per il servizio militare o il servizio di protezione civile;
- c. dei militari e dei militi della protezione civile in vista di determinati compiti e carriere;
- d. delle persone soggette all'obbligo di leva e dei militari che hanno presentato una domanda d'ammissione al servizio militare non armato.

<sup>2</sup> Il reclutamento degli Svizzeri all'estero è disciplinato dall'ordinanza del 24 settembre 2004<sup>4</sup> sull'obbligo di prestare servizio militare degli Svizzeri all'estero e delle persone con doppia cittadinanza.<sup>5</sup>

RU 2002 723

<sup>1</sup> RS 510.10

<sup>2</sup> [RU 1994 2626, 1995 1227 allegato n. 9, 1996 1445 all. n. 14. RU 2003 4187 art. 76 n. 1 ]. Vedi ora la LF del 4 ott. 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1).

<sup>3</sup> RS 824.0

<sup>4</sup> RS 511.13

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta l'art. 7 dell'O del 24 set. 2004 sull'obbligo di prestare servizio militare degli Svizzeri all'estero e delle persone con doppia cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 511.13).

<sup>3</sup> Il reclutamento delle candidate al Servizio della Croce Rossa è disciplinato dall'ordinanza del 19 ottobre 1994<sup>6</sup> sul Servizio della Croce Rossa.

## **Art. 2** Obiettivi del reclutamento

Gli obiettivi del reclutamento sono:

- a. informare le giovani Svizzere e i giovani Svizzeri in merito all'esercito, al servizio militare, al servizio civile sostitutivo (servizio civile), alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, al Servizio della Croce Rossa, alla protezione civile e al servizio di protezione civile;
- b. eseguire la prima registrazione dei dati delle persone soggette all'obbligo di leva;
- c. trattare gli annunci di volontari per il servizio militare o il servizio di protezione civile;
- d. verificare l'idoneità delle persone soggette all'obbligo di leva al servizio militare o al servizio di protezione civile;
- e. assegnare le persone soggette all'obbligo di leva all'esercito o alla protezione civile oppure renderne possibile l'ammissione al servizio civile;
- f. rilevare il potenziale di base per funzioni di quadro nell'esercito o nella protezione civile;
- g. rendere possibile l'ammissione al servizio militare non armato;
- h. valutare l'idoneità di base dei volontari per impieghi nel servizio di promozione della pace.

## **Art. 3** Centri di reclutamento

<sup>1</sup> Il reclutamento è eseguito in centri di reclutamento regionali. Le ubicazioni dei centri di reclutamento regionali e le zone di reclutamento sono stabilite nell'allegato 1.

<sup>2</sup> Il reclutamento per il servizio di promozione della pace può essere eseguito integralmente o parzialmente al di fuori dei centri di reclutamento.

## **Capitolo 2: Reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva e delle Svizzere Sezione 1: Informazione preliminare e giornata informativa**

### **Art. 4** Informazione preliminare

<sup>1</sup> Nell'anno in cui compiono i 16 anni, tutti gli Svizzeri e tutte le Svizzere domiciliati in Svizzera ricevono dai Cantoni un'informazione preliminare scritta in merito agli

<sup>6</sup> [RU 1994 2462, 1955 4317, 1999 589, RU 2006 4177 art. 14]. Vedi ora l'O del 29 set. 2006 sul Servizio della Croce Rossa (RS 513.52).

obblighi e alle possibilità relativi alla prestazione del servizio nell'esercito, nel servizio civile, nella protezione civile e nel Servizio della Croce Rossa nonché in merito all'istruzione premilitare.

<sup>2</sup> I Comuni forniscono gratuitamente ai Cantoni i dati personali necessari per la spedizione.

#### **Art. 5** Partecipazione alla giornata informativa

<sup>1</sup> Vengono organizzate giornate informative per le seguenti persone, sempre che non abbiano ancora partecipato ad alcuna di tali giornate:

- a. le persone soggette all'obbligo di leva e le Svizzere che nell'anno in corso compiono i 18 anni;
- b. le persone soggette all'obbligo di leva più anziane e le Svizzere che si sono annunciate per il servizio militare, fino al limite massimo d'età stabilito dall'articolo 8 capoverso 2 LM;
- c. le persone soggette all'obbligo di leva e le Svizzere annunciate per il servizio militare che nell'anno in corso compiono i 17 anni e hanno presentato una domanda per l'assolvimento anticipato della scuola reclute.

<sup>2</sup> Per le persone soggette all'obbligo di leva la partecipazione è obbligatoria.

#### **Art. 6** Oggetto della giornata informativa

<sup>1</sup> Nell'ambito della giornata informativa, i partecipanti sono informati segnatamente in merito:

- a. alle basi legali, ai compiti e agli impieghi dell'esercito, del servizio civile, della protezione civile e del Servizio della Croce Rossa;
- b. ai modelli di servizio, alle carriere dei quadri e alle possibilità professionali nell'esercito, nella protezione civile e nel Servizio della Croce Rossa;
- c. alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare;
- d. allo svolgimento delle giornate di reclutamento.

<sup>2</sup> Nell'ambito della giornata informativa sono rilevati i dati personali necessari in vista delle giornate di reclutamento, segnatamente:

- a. i dati relativi alla salute, mediante un questionario medico compilato in precedenza;
- b. le date auspiccate dai partecipanti per le giornate di reclutamento e l'inizio dell'istruzione militare.

<sup>3</sup> Le persone soggette all'obbligo di leva ricevono il libretto di servizio durante la giornata informativa.

## Sezione 2: Annunci di volontari

### Art. 7

<sup>1</sup> Le persone che desiderano annunciarsi volontariamente per il servizio militare o associarsi volontariamente all'obbligo di prestare servizio di protezione civile presentano una domanda scritta al comando di circondario o all'ufficio competente in materia di protezione civile del loro Cantone di domicilio.

<sup>2</sup> In merito all'accoglimento della domanda decide:

- a. il Gruppo del personale dell'esercito (GrpEs), per quanto riguarda il servizio militare;
- b. il Cantone, per quanto riguarda l'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

<sup>3</sup> La domanda è accolta se non vi si oppone alcun motivo valido. Sono considerati motivi validi segnatamente:

- a. il superamento del limite massimo d'età stabilito dall'articolo 8 capoverso 2 LM al momento dell'annuncio oppure prima della partecipazione alle giornate di reclutamento;
- b. una manifesta inabilità al servizio;
- c. un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 21–23 LM;
- d. i bisogni dell'esercito o della protezione civile.

<sup>4</sup> Le persone la cui domanda è accolta sono soggette all'obbligo di leva.

## Sezione 3: Giornate di reclutamento

### Art. 8 Chiamata

Sono chiamate a partecipare alle giornate di reclutamento:

- a. tutte le persone soggette all'obbligo di leva che nell'anno in corso compiono i 19 anni;
- b. le persone soggette all'obbligo di leva più anziane, fino al limite massimo d'età stabilito dall'articolo 8 capoverso 2 LM, che non hanno ancora assolto, o non hanno assolto completamente, le giornate di reclutamento;
- c. le persone soggette all'obbligo di leva più giovani, che hanno compiuto i 18 anni e desiderano assolvere anticipatamente la scuola reclute.

### Art. 9 Differimento della partecipazione alle giornate di reclutamento

<sup>1</sup> Le domande per il differimento della partecipazione alle giornate di reclutamento sono presentate al comando di circondario del Cantone di domicilio.

<sup>1bis</sup> La partecipazione alle giornate di reclutamento può essere differita al massimo sino al compimento del 22° anno d'età; dopodiché possono essere autorizzati soltan-

to differimenti di un anno al massimo e unicamente se sussiste un motivo imperativo ai sensi dell'articolo 31 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>7</sup> concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) o se una partecipazione non è possibile per motivi medici. Nell'anno in cui la persona soggetta all'obbligo di leva compie i 25 anni, la partecipazione può essere differita soltanto all'interno di tale anno.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> Se la domanda di differimento è accolta, deve essere contemporaneamente stabilita una nuova data per la partecipazione alle giornate di reclutamento.

<sup>3</sup> Del rimanente, per il differimento della partecipazione alle giornate di reclutamento sono applicabili le prescrizioni dell'OOPSM.<sup>9</sup>

#### **Art. 10** Durata e computo

<sup>1</sup> Le giornate di reclutamento durano tre giorni al massimo, compreso il viaggio di andata e di ritorno. Per gli esami attitudinali e gli esami speciali è possibile prolungarle di due giorni al massimo.

<sup>2</sup> Le giornate di reclutamento sono considerate come servizio d'istruzione o servizio civile.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina:

- a. quali persone soggette all'obbligo di leva debbano essere licenziate prima che le tre giornate siano concluse;
- b. il computo di giorni di viaggio supplementari per il viaggio di andata e di ritorno.

<sup>4</sup> Chi è licenziato anticipatamente senza un apprezzamento completo dell'idoneità al servizio deve ripetere integralmente le giornate di reclutamento.<sup>10</sup>

<sup>5</sup> Del rimanente, per il computo delle giornate di reclutamento sono applicabili le prescrizioni dell'OOPSM<sup>11,12</sup>.

#### **Art. 11** Oggetto delle giornate di reclutamento

Durante le giornate di reclutamento:

- a. è valutato il profilo attitudinale delle persone soggette all'obbligo di leva;
- b. è svolta l'inchiesta federale per i giovani;
- c. sono fornite informazioni in merito all'istruzione dei quadri e alle funzioni di quadro dell'esercito e della protezione civile;

<sup>7</sup> RS 512.21

<sup>8</sup> Introdotto dall'art. 44 dell'O del 10 dic. 2004 sui controlli militari (RS 511.22).

<sup>9</sup> Introdotto dall'art. 44 dell'O del 10 dic. 2004 sui controlli militari (RS 511.22).

<sup>10</sup> Introdotto dall'art. 44 dell'O del 10 dic. 2004 sui controlli militari (RS 511.22).

<sup>11</sup> RS 512.21

<sup>12</sup> Introdotto dall'art. 44 dell'O del 10 dic. 2004 sui controlli militari (RS 511.22).

- d. le persone soggette all'obbligo di leva sono assegnate all'esercito o alla protezione civile oppure sono affidate alle autorità d'ammissione al servizio civile o sono dichiarate inabili al servizio;
- e. sono stabiliti la data d'inizio e il luogo dell'istruzione militare, dell'istruzione di protezione civile o del primo servizio civile.

**Art. 12<sup>13</sup>**      Profilo attitudinale

<sup>1</sup> Per il rilevamento del loro profilo attitudinale, le persone soggette all'obbligo di leva sono sottoposte, nell'ambito di procedure di test, a esami e accertamenti riguardanti:

- a. il loro stato di salute;
- b. le loro attitudini fisiche: la condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità e mobilità, nonché la capacità di coordinamento conformemente a criteri di medicina sportiva. Le persone soggette all'obbligo di leva che ottengono la valutazione «ottimo» hanno diritto alla distinzione di sport militare;
- c. le loro attitudini intellettuali e la loro personalità: le attitudini intellettuali generali, la capacità di risolvere problemi, la capacità di concentrazione e d'attenzione, la flessibilità, la scrupolosità e l'autoconsapevolezza nonché le loro inclinazioni;
- d. la loro psiche: lo stato di salute psichica, il grado di assenza di disturbi ansiosi, di autoconsapevolezza e di resistenza allo stress, nonché la stabilità emotiva e la socievolezza;
- e. la loro competenza sociale: il comportamento e la sensibilità di cui le persone soggette all'obbligo di leva danno prova nella società, nella comunità e nel gruppo;
- f. la loro idoneità: esami attitudinali specifici finalizzati all'accertamento dell'idoneità a esercitare determinate funzioni, nella misura in cui tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale generale secondo le lettere a–f;
- g. il loro potenziale di base per funzioni di quadro:
  - 1. per un impiego come sottufficiali,
  - 2. per un impiego come sottufficiali superiori o ufficiali,
  - 3. l'idoneità di base dei quadri alla funzione di quadro a contratto temporaneo.

<sup>2</sup> Per funzioni speciali che pongono esigenze elevate alle persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne le attitudini fisiche, intellettuali e psichiche nonché la formazione preliminare, possono essere eseguiti ulteriori esami attitudinali e speciali. Gli esami hanno luogo durante le giornate di reclutamento, sempre che le condizioni locali e il tempo a disposizione lo consentano.

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta l'all. 3 dell'O del 24 nov. 2004 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 511.12).

**Art. 12a**<sup>14</sup> Accertamenti, esami e analisi

<sup>1</sup> Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito, in collaborazione con i pertinenti organi specialistici scientifici, stabilisce:

- a. i requisiti per gli esami;
- b. le tabelle di valutazione;
- c. gli esami speciali.

<sup>2</sup> Tutti gli accertamenti devono essere articolati in maniera da consentire all'autorità competente di individuare o di riconoscere precocemente un eventuale problema medico.

<sup>3</sup> Per i test i cui risultati sono riassunti sotto forma di una valutazione complessiva per mezzo di apposite tabelle di valutazione, è registrata e trattata unicamente la valutazione complessiva.

<sup>4</sup> Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito stabilisce in collaborazione con i pertinenti organi specialistici, le Forze terrestri e le Forze aeree:

- a. le funzioni per le quali devono essere sostenuti esami speciali;
- b. gli esami da sostenere e le tabelle di valutazione.

**Art. 12b**<sup>15</sup> Profilo attitudinale per il servizio di promovimento della pace

I contenuti degli esami per il reclutamento in vista del servizio di promovimento della pace corrispondono ai contenuti degli esami del profilo attitudinale in virtù dell'articolo 12, tenendo conto dei requisiti specifici per l'impiego nel servizio di promovimento della pace.

**Art. 13** Idoneità al servizio

<sup>1</sup> Chi, sulla base del proprio profilo attitudinale, soddisfa i requisiti per il servizio militare è abile al servizio militare.

<sup>2</sup> Chi, sulla base del proprio profilo attitudinale, non soddisfa i requisiti per il servizio militare, ma soddisfa i requisiti per il servizio di protezione civile, è idoneo al servizio di protezione civile.

<sup>3</sup> È dichiarato inabile al servizio chi non soddisfa né i requisiti per il servizio militare né quelli per il servizio di protezione civile.

<sup>4</sup> La valutazione dell'idoneità medica al servizio militare o al servizio di protezione civile si fonda sull'ordinanza del 9 settembre 1998<sup>16</sup> concernente l'apprezzamento

<sup>14</sup> Introdotto dall'all. 3 dell'O del 24 nov. 2004 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 511.12).

<sup>15</sup> Introdotto dall'all. 3 dell'O del 24 nov. 2004 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 511.12).

<sup>16</sup> [RU 1998 2656, 2002 723 all. 2 n. 3. RU 2004 4955 art. 17 cpv. 1]. Ora: l'O del 24 nov. 2004 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio (RS 511.12).

medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio nonché sull'ordinanza del 5 dicembre 2003<sup>17</sup> sull'apprezzamento medico delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.<sup>18</sup>

**Art. 14** Assegnazione delle persone soggette all'obbligo di leva

<sup>1</sup> Sono assegnate all'esercito le persone abili al servizio militare; è fatta salva l'ammissione al servizio civile.

<sup>2</sup> Sono assegnate alla protezione civile le persone idonee al servizio di protezione civile.

<sup>3</sup> I volontari sono assegnati all'organizzazione per la quale sono stati dichiarati idonei al servizio e si sono annunciati.

**Art. 15** Assegnazione a una funzione

<sup>1</sup> Alla fine del reclutamento le persone soggette all'obbligo di leva assegnate all'esercito o alla protezione civile sono assegnate a una funzione dell'esercito o della protezione civile. Per l'assegnazione sono considerati:<sup>19</sup>

- a. il profilo attitudinale della persona soggetta all'obbligo di leva;
- b.<sup>20</sup> il profilo delle esigenze delle singole funzioni dell'esercito e della protezione civile;
- c.<sup>21</sup> i bisogni dell'esercito e della protezione civile;
- d. nella misura del possibile, gli interessi della persona soggetta all'obbligo di leva;
- e.<sup>22</sup> nella misura del possibile, le capacità che la persona soggetta all'obbligo di leva ha acquisito in corsi d'istruzione premilitare.

<sup>2</sup> L'assegnazione avviene sulla base di un colloquio di reclutamento tra la persona soggetta all'obbligo di leva e un rappresentante del centro di reclutamento, durante il quale le possibilità di assegnazione sono discusse in funzione dei pertinenti criteri.

<sup>17</sup> RS 520.15

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta l'art. 24 dell'O del 5 dic. 2003 sull'apprezzamento medico delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile (RS 520.15).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

<sup>22</sup> Introdotta dall'art. 9 n. 1 dell'O del 26 nov. 2003 concernente l'istruzione premilitare, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 512.15).



<sup>3</sup> L'assegnazione, la data d'inizio e il luogo dell'istruzione sono comunicati per scritto alla persona soggetta all'obbligo di leva immediatamente dopo il colloquio di reclutamento.

<sup>4</sup> ...<sup>23</sup>

#### **Sezione 4: Chiamata in servizio per la scuola reclute**

##### **Art. 16**

<sup>1</sup> Il GrpEs provvede alla chiamata in servizio per la scuola reclute.

<sup>2</sup> Le domande di differimento della scuola reclute sono presentate al comando di circondario del Cantone di domicilio.

<sup>3</sup> Il GrpEs decide in merito alla domanda di differimento. Se essa è accolta, deve essere contemporaneamente stabilita una nuova data per la scuola reclute.

<sup>4</sup> Del rimanente, per il differimento della scuola reclute sono applicabili le prescrizioni dell'OOPSM<sup>24,25</sup>

### **Capitolo 3: Servizio militare non armato per motivi di coscienza**

#### **Sezione 1: Domanda**

##### **Art. 17** Presentazione della domanda

<sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo di leva e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare armato con la propria coscienza presentano per scritto al comando di circondario del Cantone di domicilio una domanda d'ammissione al servizio militare non armato.

<sup>2</sup> Le persone soggette all'obbligo di leva devono presentare la domanda al più tardi un mese prima delle giornate di reclutamento; le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, al più tardi tre mesi prima del prossimo servizio militare.

##### **Art. 18** Contenuto della domanda

<sup>1</sup> Nella domanda, il richiedente deve dichiarare esplicitamente di voler prestare servizio militare non armato. Espone le ragioni personali per le quali la sua coscienza gli impedisce di prestare il servizio militare armato.

<sup>2</sup> Alla domanda deve allegare:

- a. un curriculum vitae dettagliato;
- b. un estratto del casellario giudiziale centrale aggiornato;

<sup>23</sup> Abrogato dal n. III 2 dell'O del 9 nov. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5099).

<sup>24</sup> RS **512.21**

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta l'art. 44 dell'O del 10 dic. 2004 sui controlli militari (RS **511.22**).

- c. il libretto di servizio;
- d. le dichiarazioni e le valutazioni che rappresentanti di autorità statali o ecclesiastiche, comunità religiose o altre persone che lo conoscono personalmente hanno rilasciato sul suo comportamento;
- e. un certificato di buona condotta allestito dal comandante sotto i cui ordini ha compiuto l'ultimo servizio militare.

#### **Art. 19** Effetti della domanda

<sup>1</sup> Chi ha presentato la domanda entro il termine stabilito presta servizio militare senz'arma ed è dispensato dal tiro obbligatorio fuori del servizio, fintanto che la decisione sulla sua domanda non sia passata in giudicato. Rimane tuttavia obbligato a partecipare alle ispezioni.

<sup>2</sup> L'autorità incaricata dei controlli ordina la dispensa dal tiro obbligatorio.

<sup>3</sup> Chi presenta la propria domanda in ritardo oppure durante un servizio militare è tenuto a prestare servizio militare con l'arma, fintanto che la sua domanda non sia stata accolta.

### **Sezione 2: Trattazione della domanda**

#### **Art. 20** Autorità di decisione

<sup>1</sup> Per ogni centro di reclutamento è istituita un'autorità di decisione comprendente:

- a. il comandante del centro di reclutamento o il suo supplente;
- b. un comandante di circondario della zona di reclutamento interessata o il suo supplente;
- c. un medico.

<sup>2</sup> L'autorità di decisione è presieduta dal comandante del centro di reclutamento o dal suo supplente.

#### **Art. 21** Procedura

<sup>1</sup> La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>26</sup> sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente ordinanza non disponga diversamente.

<sup>2</sup> L'autorità di decisione sente i richiedenti. Può chiedere informazioni, documenti e rapporti supplementari.

<sup>3</sup> I richiedenti devono comparire personalmente davanti all'autorità di decisione. Possono farsi accompagnare da un assistente.

<sup>26</sup> RS 172.021

<sup>4</sup> Le udienze e le deliberazioni non sono pubbliche. L'assistente non può intervenire al posto del richiedente.

<sup>5</sup> Le procedure d'autorizzazione e di ricorso dinnanzi al DDPS sono gratuite. Non sono versate ripetibili.

<sup>6</sup> L'autorità di decisione notifica verbalmente e per scritto la decisione ai richiedenti con una breve motivazione.

#### **Art. 22** Ricorso

<sup>1</sup> Contro la decisione può essere presentato ricorso al DDPS entro 30 giorni dalla notifica scritta.

<sup>2</sup> Per istruire i ricorsi, il DDPS costituisce commissioni di periti.

<sup>3</sup> Su proposta delle autorità militari cantonali, esso nomina i membri della commissione per un periodo di quattro anni.

<sup>4</sup> ...<sup>27</sup>

### **Sezione 3: Effetti dell'autorizzazione**

#### **Art. 23** Incorporazione

Chi è stato ammesso a prestare il servizio militare non armato è assegnato a una funzione che non richiede il porto di un'arma personale.

#### **Art. 24** Istruzione alle armi

<sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare non armato non sono istruite all'impiego o alla manutenzione di armi.

<sup>2</sup> Per evitare pericoli, sono tuttavia istruite sul modo di assicurare le armi.

#### **Art. 25** Riarmamento

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare non armato possono, più tardi, chiedere al comando di circondario del Cantone di domicilio, all'attenzione del GrpEs, di prestare servizio militare con l'arma.

<sup>27</sup> Abrogato dal n. II 35 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

## Capitolo 4: Rilevamento dell' idoneità per funzioni di quadro e per il servizio di promovimento della pace

### Art. 26

<sup>1</sup> Per il rilevamento dell' idoneità di base per una funzione di quadro dell' esercito o per il servizio di promovimento della pace, i candidati sono sottoposti a esami o accertamenti riguardanti:

- a. il loro stato di salute;
- b. le loro attitudini fisiche;
- c. le loro attitudini intellettuali e la loro personalità;
- d. la loro psiche;
- e. la loro competenza sociale.

<sup>2</sup> Il DDPS disciplina i contenuti degli esami e degli accertamenti. Può ordinare ulteriori esami e accertamenti necessari per l' impiego speciale nel servizio di promovimento della pace.

<sup>3</sup> I Cantoni possono far partecipare i candidati a funzioni di quadro della protezione civile agli esami e agli accertamenti di cui al capoverso 1.

<sup>4</sup> I giorni necessari al rilevamento dell' idoneità per una funzione di quadro, nei quali i candidati devono presentarsi personalmente, sono considerati come servizio d' istruzione, eccezion fatta per il rilevamento dell' idoneità alla funzione di quadro a contratto temporaneo.

<sup>5</sup> I giorni necessari per il rilevamento dell' idoneità al servizio di promovimento della pace non sono considerati come servizio d' istruzione o servizio civile.

## Capitolo 5: Trattamento dei dati

### Art. 27      Dati di controllo<sup>28</sup>

<sup>1</sup> Il trattamento dei dati per il reclutamento delle persone soggette all' obbligo di leva e per le funzioni di quadro dell' esercito è basato sul Sistema di gestione del personale dell' esercito (PISA).

<sup>2</sup> Il trattamento dei dati in dettaglio è disciplinato nell' ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>29</sup> sui controlli militari e nell' ordinanza del 19 ottobre 1994<sup>30</sup> sui controlli nella protezione civile.

<sup>28</sup> Introdotta dall' all. 3 dell' O del 24 nov. 2004 concernente l' apprezzamento medico dell' idoneità al servizio e dell' idoneità a prestare servizio, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 511.12).

<sup>29</sup> [RU 1999 941 2903 art. 121 n. 1, 2001 190 art. 121 n. 1. RU 2004 5299]. Vedi ora l' O del 10 dic. 2004 sui controlli militari (RS 511.22).

<sup>30</sup> [RU 1994 2688, 1998 2678. RU 2003 5147 art. 42 lett. g]. Vedi ora l' O del 5 dic. 2003 sulla protezione civile (RS 520.11).

<sup>3</sup> Il trattamento dei dati relativi al reclutamento per il servizio di promovimento della pace è disciplinato:

- a. nell'ordinanza del 24 aprile 1996<sup>31</sup> sull'impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici;
- b. nell'ordinanza del 26 febbraio 1997<sup>32</sup> sul servizio di promovimento della pace.

<sup>4</sup> Per il trattamento dei dati sanitari delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 9 settembre 1998<sup>33</sup> sull'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio.<sup>34</sup>

#### **Art. 27a<sup>35</sup>**      Dati medici del reclutamento

<sup>1</sup> Per il trattamento dei dati sanitari sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 24 novembre 2004<sup>36</sup> concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio (OAMIS). I medici assunti dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito rilevano e trattano i dati sanitari per la durata del reclutamento (dati medici del reclutamento). Il detentore delle collezioni di dati è lo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

<sup>2</sup> I dati sanitari del reclutamento sono inoltrati ai destinatari previsti dalla legge entro la settimana successiva. Le valutazioni mediche e i dati medici del reclutamento rilevati nei centri di reclutamento sono distrutti dopo detto inoltro.

## **Capitolo 6: Disposizioni finali**

#### **Art. 28**            Esecuzione

<sup>1</sup> Il DDPS provvede al reclutamento e ne disciplina l'esecuzione. Può incaricare gli organi di reclutamento di emanare istruzioni.

<sup>2</sup> Esso regola segnatamente il passaggio dal sistema di reclutamento precedente al nuovo sistema di reclutamento secondo la presente ordinanza, fino alla disponibilità operativa integrale dei centri di reclutamento.

<sup>31</sup> [RU 1996 1343, 1999 2449, 2001 121, RU 2005 5607 art. 41]. Vedi ora l'O del 2 dic. 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (RS 172.220.111.9).

<sup>32</sup> RS 172.221.104.41

<sup>33</sup> [RU 1998 2656, 2002 723 all. 2 n. 3, RU 2004 4955 art. 17 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 24 nov. 2004 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 511.12).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta l'art. 24 dell'O del 5 dic. 2003 sull'apprezzamento medico delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile (RS 520.15).

<sup>35</sup> Introdotto dall'all. 3 dell'O del 24 nov. 2004 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 511.12).

<sup>36</sup> RS 511.12

<sup>3</sup> Per quanto riguarda il servizio civile, l'esecuzione avviene d'intesa con il Dipartimento competente.

<sup>4</sup> I Cantoni provvedono alla registrazione delle persone soggette all'obbligo di leva nel controllo militare. Organizzano l'informazione preliminare e la giornata informativa destinata alle persone soggette all'obbligo di leva e convocano quest'ultime alle giornate di reclutamento.

#### **Art. 29** Abrogazione e modifica del diritto vigente

<sup>1</sup> Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 17 agosto 1994<sup>37</sup> concernente il reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva;
- b. l'ordinanza del 16 settembre 1996<sup>38</sup> sul servizio militare non armato per motivi di coscienza.

<sup>2</sup> Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 2.

#### **Art. 30** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2002.

<sup>37</sup> [RU 1994 2446, 1996 2676 art. 14 3270, 1999 2893, 2000 1227 all. n. II 12]

<sup>38</sup> [RU 1996 2676]

*Allegato 1*  
(Art. 3 cpv. 3)

### Ubicazioni dei centri di reclutamento e zone di reclutamento

N.	Ubicazione	Lingua	Zona di reclutamento
1	Losanna VD	Francese	Tutti i francofoni
2	Sumiswald BE	Tedesco	Germanofoni dei Cantoni di Berna, Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura
3	Steinen SZ / Nottwil LU e Losone TI	Tedesco  Italiano	Germanofoni dei Cantoni di Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Zugo e Ticino Tutti gli italofofoni
4	Windisch AG	Tedesco	Germanofoni dei Cantoni di Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia
5	Rüti ZH	Tedesco	Germanofoni dei Cantoni di Zurigo, Sciaffusa e Turgovia
6	Mels SG	Tedesco	Germanofoni dei Cantoni di Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo e Grigioni

*Allegato 2*  
(Art. 29 cpv. 2)

## **Modifica del diritto vigente**

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza del 13 dicembre 1999<sup>39</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)**

*Art. 7 lett. a n. 1*

...

### **2. Ordinanza del 21 ottobre 1987<sup>40</sup> sul promovimento della ginnastica e dello sport**

*Art. 35 cpv. 2*

...

### **3. Ordinanza del 9 settembre 1998<sup>41</sup> concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio**

*Art. 9 cpv. 2 e 3*

...

*Art. 14 cpv. 2 lett. a*

...

*Art. 16 cpv. 1 lett. a e b frase introduttiva*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 18 cpv. 1*

...

<sup>39</sup> [RU 2000 330, 2001 124 art. 12 cpv. 1, 2002 723 all. 2 n. 1 1453, 2003 237, RU 2003 1808 art. 17 cpv. 1]

<sup>40</sup> RS 415.01. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

<sup>41</sup> [RU 1998 2656, 2002 723 all. 2 n. 3. RU 2004 4955 art. 17 cpv. 1].



*Art. 22 lett. a*

...

*Art. 25 lett. a*

...

*Art. 40 cpv. 1 lett. a n. 2-3, lett. b n. 2-5, lett. c n. 2-4 e 6*

*Abrogati*

*Art. 40 cpv. 3*

...

*Art. 41 Cambiamento di funzione e d'attribuzione*

*<sup>1</sup> Concerne soltanto il testo tedesco e francese.*

...

*Appendice 2 lett. A n. 2-3, B n. 2-5, C n. 2-4 e 6*

*Abrogati*

#### **4. Ordinanza del 20 settembre 1999<sup>42</sup> concernente la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, i servizi d'istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell'esercito**

*Art. 2 cpv. 1 lett. b*

...

*Art. 4 cpv. 2*

...

*Art. 45 cpv. 2 lett. d*

...

<sup>42</sup> [RU 1999 2903, 2001 190 2197 all. n. II 7. RU 2003 4609 art. 84 lett. a]

*Art. 60 cpv. 1–4*

...

<sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco.*

...

*Appendice 6*

*Competenza e procedura per la chiamata*

*Sezione 2:*

*Competenza e procedura*

*N. 1 colonne 2 e 4*

...

*Appendice 7*

*Procedura e competenze per il differimento del servizio  
e il servizio anticipato*

*N. 1 colonne 3, 4, 5 e 7*

...

## **5. Ordinanza del 16 novembre 1994<sup>43</sup> sull'organizzazione dell'esercito (OOE)**

*Art. 12 cpv. 3*

...

*Art. 35 cpv. 2 lett. f*

...

## **6. Ordinanza del 19 ottobre 1994<sup>44</sup> sulla protezione civile**

*Art. 19b*

...

*Art. 19c*

...

<sup>43</sup> [RU 1995 706, 1996 163 I-III, 2000 85 2860, 2001 3333. RU 2003 4731 art. 8 lett. a]

<sup>44</sup> [RU 1994 2646, 1997 2779 II 33 2833 art. 67, 1998 2677, 1999 4 art. 28 cpv. 1.  
RU 2003 5147 art. 42 lett. a]

**7. Ordinanza del 10 novembre 1993<sup>45</sup> sull'assicurazione militare (OAM)**

*Art. 28 cpv. 1*

...

**8. Ordinanza del 24 dicembre 1959<sup>46</sup> sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG)**

*Titolo prima dell'art. 12b*

**III. Indennità per le giornate di reclutamento e i servizi di avanzamento**

*Art. 12b*

...

<sup>45</sup> RS **833.11**. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

<sup>46</sup> [RU **1959** 2240, **1964** 332, **1969** 324, **1973** 2153, **1976** 63, **1978** 420, **1981** 1020 art. 5, **1983** 919 art. 5, **1987** 1397, **1989** 1233, **1990** 1108, **1991** 2123, **1992** 1842, **1994** 2177, **1996** 2685 appendice 3 n. 9, **1999** 1854, **2002** 3350 3942, **2003** 5215 n. II, **2004** 4377. RU **2005** 1251 art. 44 lett. a]

